



Consulti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

Viale del Caravaggio, 84
00147 Roma

Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282

e-mail consigli nazionale@consultidellavoro.it

e-mail pec consigli nazionale@consultidellavoropec.it

C.F.: 80148330584



Roma, 13 luglio 2015
Prot. n. 0007917/U/24
Circolare n. 1121
All. 1

E-MAIL

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei
Consulti del Lavoro
LL. SS.

e p.c. Ai Signori Consiglieri Nazionali e
Revisori dei Conti del Consiglio
Nazionale dell'Ordine dei
Consulti del Lavoro
LL. II.

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
Direzione Generale delle relazioni
industriali e dei rapporti di lavoro
Divisione V
00192 ROMA

Al Ministero della Giustizia
Direzione Generale
Affari Civili e Libere Professioni
00186 ROMA

Al Signor Presidente
del Consiglio di Amministrazione
dell'ENPACL
00147 ROMA

Alle Organizzazioni Sindacali di
Categoria
Loro Sedi

Oggetto: Appalti pubblici, privati e affidamenti diretti degli adempimenti di lavoro - Riserva della legge 12/ 1979

- 1) Premessa
- 2) Quadro normativo e pronunce giurisprudenziali



-
- 3) Appalti e affidamenti degli adempimenti in materia di Consulenza del Lavoro da parte di Enti Pubblici e soggetti privati
 - 4) Conclusioni

1) Premessa

A seguito della sentenza n. 00103/2015 del Consiglio di Stato nel cui ambito si è costituito il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e di alcune altre pronunce della Magistratura di legittimità e di merito, l'**Anci** (*associazione nazionale comuni italiani*) ha predisposto un comunicato esplicativo avente ad oggetto **"PA - le indicazioni sulle competenze riservate ai Consulenti del Lavoro"** il quale, fornisce agli Enti interessati alcune indicazioni utili ad evitare affidamenti a rischio di contenzioso per illegittimità degli stessi in materia di servizio di consulenza lavoristica e con eventuali conseguenti oneri risarcitori.

Nello stesso si ribadisce che la professione di Consulente del Lavoro si configura come professione protetta e conseguentemente, non possono ammettersi disposizioni di natura secondaria rispetto alla disciplina legislativa di riferimento (legge 12/1979) che abbiano per oggetto l'attribuzione a soggetti diversi delle attività contemplate e riservate alla predetta professione.

Il suddetto comunicato afferma, inoltre, che l'attività di Consulenza del lavoro deve essere svolta esclusivamente da professionisti abilitati e iscritti all'albo e che lo svolgimento di attività "ausiliarie" non consente di soprassedere alla qualifica del professionista (nel senso che è l'attività ausiliaria che viene assorbita da quelle professionale e non viceversa). Tale attività professionale non può essere, nemmeno "indirettamente" (ovvero tramite società di servizi), svolta da soggetti che non siano all'uopo legittimati.

2) Quadro normativo e pronunce giurisprudenziali

- Legge 11 gennaio 1979 n. 12: norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro;
- DPR 7 agosto 2012, n. 137: regolamento recante la riforma degli ordinamenti Professionali;
- Suprema Corte di Cassazione sezione unite penali Sentenza n. 11545/2012;
- Suprema Corte di Cassazione sesta sezione penale Sentenza n. 9725/2013;
- Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) Sentenza n. 00103/2015 depositata in data 16 gennaio 2015;
- TAR Piemonte I, 19 giugno 2009, n. 1738;
- Tribunale penale di Palermo 8 giugno 2015.



3) Appalti e affidamenti degli adempimenti in materia di Consulenza del Lavoro da parte di Enti Pubblici e soggetti privati

In merito a quanto sopradetto in relazione all'obbligo della riserva di legge (*lex specialis*), è di tutta evidenza che gli adempimenti relativi alla gestione del personale costituiscono un *unicum* dal carattere unitario ed indivisibile. Di conseguenza tali attività sia nel caso di affidamento diretto, sia nel caso di gara d'appalto debbono essere affidate a soggetti professionisti iscritti nel relativo albo, compreso le StP (società tra professionisti anch'esse iscritte all'albo o agli albi di appartenenza dei soci professionisti);

Tale indirizzo è conforme anche alla disciplina Comunitaria in quanto a livello europeo la possibilità di avvalersi della capacità economica e finanziaria (art. 47 della c.d. direttiva appalti nei "settori classici" n. 2004/18/CE e alle capacità tecniche professionali (ivi art. 48), di altri soggetti ai fini della partecipazione a gare di appalto non può essere invocata in ordine alla diversa ipotesi dell'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale (ivi art. 46), in assenza di una disposizione comunitaria la quale estenda a tale ambito la facoltà di eccezione di cui agli art. 47 e 48.

Pertanto, in ordine agli affidamenti sopradetti si deve concludere che le tipologie di servizi professionali previsti dalla legge 12/1979 sono attività riservate e non è consentito derogare a tale riserva affidando a società commerciali, non StP, ancorché abbiano alle proprie dipendenze un professionista abilitato.

4) Conclusioni

Quanto sopra evidenzia e ribadisce, che la riserva di legge a favore dei professionisti di cui all'art. 1 della legge 12/1979 sugli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti opera nei confronti di tutti i datori di lavoro **privati e pubblici**, quando non svolgono tali adempimenti direttamente o a mezzo dei propri dipendenti.

Da ultimo, si ritiene utile sottolineare che sia il legislatore costituente art. 3, quinto comma, Costituzione, sia quello ordinario e comunitario mantengono fermo il principio del carattere eminentemente personale della prestazione professionale riservata – in ragione dell'essenzialità della fiducia che deve intercorrere con il cliente e della inerente responsabilità.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
F.to (Marina E. Calderone)